

La revisione prezzi: novità presenti e future

Mercoledì 11 gennaio 2023 ore 9,30

WEBINAR



La legge di bilancio

L'ambito oggettivo delle novità

- 1- Procedure di affidamento che saranno avviate nel 2023 (*art.1 commi da 369 a 379*);
- 2- Lavori eseguiti dal 1° agosto al 31 dicembre 2022 sulla base di contratti, **non inerenti a interventi PNRR/PNC/Commissari**, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021 (*art.1 comma 458 lettera a*);
- 4 - Lavori eseguiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, inerenti a contratti aggiudicati sulla base di offerte con **termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021** (*art.1 comma 458 lettera b*)
- 5- Lavori eseguiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, inerenti a contratti aggiudicati sulla base di offerte con **termine finale di presentazione nel 2022** e che non abbiano accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili (*art.1 comma 458 lettera b*)

Le novità in sintesi

Riguardo alle procedure di affidamento, si segnalano:

- l'obbligo* per le Regioni di **aggiornare i prezzi entro il 31 marzo 2023**;
- l'obbligatoria applicazione di **detti prezzi** a tutte le procedure di affidamento di opere pubbliche, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale, avviate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023;
- nelle more dell'adozione del **prezzario aggiornato (ma solo fino al 31 marzo)**, l'applicazione a tali procedure del **prezzario infrannuale 2022**, ovvero quello di Luglio 2022

**In caso di inadempienza l'aggiornamento sarà effettuato entro i successivi 15 giorni dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture.*

Le novità in sintesi

Le novità inerenti ai contratti in essere variano a seconda che si tratti di:

- contratti aggiudicati sulla base di offerte con **termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021**
- contratti aggiudicati sulla base di offerte con **termine finale di presentazione tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022**

Mentre **per i primi** (*in disparte la lieve semplificazione di cui infra*) si prevede l'applicazione, anche ai lavori eseguiti o contabilizzati o annotati nel '23, del medesimo adeguamento dei prezzi già applicato nel '22, **per i secondi** si prevede l'applicazione del predetto adeguamento ma in misura ridotta e a determinate condizioni

Di assoluto rilievo è, poi, la precisazione secondo cui, ai fini dell'applicazione della disciplina ai lavori in corso nel 2023, questi dovranno risultare **eseguiti "o" contabilizzati** (*che trasforma la contabilizzazione in una condizione alternativa e non aggiuntiva all'esecuzione*).

Procedure di affidamento da avviare nel 2023

Fondo per l'avvio di opere indifferibili

Con il comma 369, la dotazione complessiva del Fondo per l'avvio di opere indifferibili (di cui all'art. 26, comma 7, del DL 50/2022) sale a 18,8 miliardi

1.500 milioni	180 milioni		<i>per l'anno 2022</i>
1.700 milioni	240 milioni	500 milioni	<i>per l'anno 2023</i>
1.500 milioni	245 milioni	1.000 milioni	<i>per l'anno 2024</i>
1.500 milioni	195 milioni	2.000 milioni	<i>per l'anno 2025</i>
1.300 milioni	205 milioni	3.000 milioni	<i>per l'anno 2026</i>
	235 milioni	3.500 milioni	<i>per l'anno 2027</i>
7.500 milioni	1.300 milioni	10.000 milioni	

**art.26, comma 7, DL 50/2022 *art.34, comma 1, del DL 115/2022 *art.1, comma 369, legge di bilancio (197/2022)*

Le modalità di accesso al Fondo

Procedura semplificata (*preassegnazione del 10% da confermare/accettare*), per gli interventi degli enti locali ex art.2, comma 1, del TUEL, che sarà semestrale e «si svolgerà» prima della ordinaria

Procedura ordinaria (*domanda su Regis*) tutti gli altri interventi nonché:

- *quelli degli enti locali assegnatari delle risorse della procedura ordinaria 2022 (Decreto RGS n 160 del 18 novembre 2022) che non abbiano avviato le procedure di gara delle opere entro il 31 dicembre 2022;*
- *quelli degli enti locali, beneficiari della preassegnazione 2022 del contributo del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (ai sensi dell'art 7 del DPCM 7 luglio 2022 e dell'art 29 del DL 144 2022) e che abbiano presentato istanza di rimodulazione su Regis conferma importo/richiesta rimodulazione risorse accedendo alla tile «Domanda di rimodulazione soggetto attuatore», ma che non abbiano avviato le procedure di gara delle opere entro il 31 dicembre 2022;*

Accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili – Procedura semplificata

Il comma 370 preassegna, agli interventi degli **enti locali** finanziati con risorse PNRR e PNC, un contributo aggiuntivo pari al 10% dell'importo già assegnato al quale accedono, su base semestrale, gli **enti locali** attuatori che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023

e prevede che:

- le **Amministrazioni statali** finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento aggiornano, **entro il 5 gennaio 2023**, i sistemi di monitoraggio del Dipartimento della RGS, completando l'inizializzazione dei progetti oggetto di finanziamento (*assicurando che i CUP «finanziati» siano caricati su Regis*) e le attività di profilazione degli utenti (*assicurando che gli Enti assegnatari siano abilitati*), e individuano, entro il 10 gennaio 2023 e il 10 giugno 2023, l'elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione, completo dei CUP e pubblicano detto elenco nel proprio sito internet istituzionale

Accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili – Procedura semplificata

- **gli enti locali, entro il 30 gennaio e il 30 giugno 2023**, accedono all'apposita piattaforma informatica in uso presso il Dipartimento della RGS per confermare (o meno) la preassegnazione (la mancata conferma equivale a rinuncia e l'ente locale potrà può accedere alla procedura ordinaria di cui ai commi 375 e seguenti);
- **entro il 15 febbraio 2023 e il 15 luglio 2023, il RGS approva, con decreto** (che costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio), l'elenco degli interventi per cui sia stata riscontrata la conferma di accettazione della preassegnazione;
- con **decreto del MEF***, da adottare **entro il 31 gennaio 2023**, sono definite le modalità di verifica dell'importo di preassegnazione effettivamente spettante (ossia, al netto delle risorse disponibili ex comma 373) e le modalità di revoca, da parte dell'**amministrazione titolare**, in caso di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche.

**(la disposizione rinvia al «decreto di cui al comma 377» (31/01/23) e non a quello del 15/02/23)*

Accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili – **Procedura ordinaria**

All'esito della procedura semestrale semplificata (comma 370), sulla base delle risorse che saranno disponibili, possono accedere al Fondo, con procedura ordinaria, gli interventi finanziati con risorse statali o europee, sulla base dei criteri di priorità di cui ai commi 375 e 376 (che recepiscono, in gran parte, quelli di cui al DPCM 28 luglio 2022)

A mente del comma 377, il prima citato **decreto del MEF** determinerà altresì:

- le modalità, il termine semestrale di presentazione (attraverso la piattaforma informatica del Dipartimento della RGS) e i contenuti delle **domande** di accesso al Fondo da parte delle **stazioni appaltanti** e delle **istanze** di assegnazione delle risorse del Fondo da parte delle **amministrazioni statali**, stabilendo un termine per la convalida delle medesime domande;
- le informazioni del quadro economico di ciascun intervento da fornire ai fini dell'accesso al Fondo sulla base del livello progettuale definito al momento della presentazione della domanda;

Accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili – **Procedura ordinaria**

- le procedure di verifica delle **domande** da parte delle **amministrazioni statali** nonché di riscontro delle istanze circa la sussistenza dei requisiti di accesso ad opera del Dipartimento della RGS;
- la procedura di determinazione delle graduatorie semestrali e di assegnazione delle risorse del Fondo;
- le modalità di trasferimento delle risorse del Fondo sulla base delle richieste presentate dalle **amministrazioni**, nei limiti delle disponibilità di cassa *(per le risorse destinate agli interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati in favore dei conti di tesoreria Next Generation EU-Italia gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla successiva erogazione in favore delle amministrazioni aventi diritto, con le procedure del PNRR);*
- le modalità di utilizzo delle eventuali economie derivanti da ribassi di asta e di recupero delle risorse eventualmente divenute eccedenti a seguito di una variazione in diminuzione del livello dei prezzi.

Accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili

Requisiti per l'accesso al Fondo:

- avvio delle procedure finalizzate all'affidamento per opere pubbliche e interventi, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale, dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 e dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 *(la procedura è semestrale proprio per «prevenire prenotazioni avventate»)*
- maggior fabbisogno derivante esclusivamente dall'applicazione dei prezzi aggiornati

E', dunque, necessario che gli **enti locali** pronti ad avviare le procedure di affidamento tra il **1° gennaio e il 30 giugno 2023**:

- **procedano alla rimodulazione** delle somme a disposizione nel quadro economico *(allo scopo di rinvenire eventuali risorse finanziarie disponibili);*
- **determinino il loro maggior fabbisogno**, aggiornando le voci del quadro economico individuate nel comma 374

Accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili

Il maggior fabbisogno si determina (ex comma 374) applicando il prezzario regionale 2023 (nelle more, ma solo sino al 31 marzo '23, quello di luglio '22):

- alla voce «lavori»;
- alle voci determinate in misura % all'importo posto a base di gara il cui valore sia funzionalmente e strettamente collegato all'incremento dei costi dei materiali;
- alle forniture di materiali da costruzione funzionalmente necessarie alla realizzazione dell'opera.

Riepilogo delle «scadenze»

5 gennaio 2023 > *inizializzazione progetti e profilazione utenti in piattaforma*

10 gennaio 2023 > *elenco (pubblico) enti locali potenziali preassegnatari*

30 gennaio 2023 > *conferma preassegnazione tramite piattaforma*

31 gennaio 2023 > *decreto MEF*

15 febbraio 2023 > *decreto RGS*

Accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili

Riguardo a quella del **5 gennaio** si segnala

[Comunicato del 28 dicembre 2022](#) Ministero dell'Interno ha invitato gli enti interessati ad aggiornare/avviare l'attività di profilazione delle utenze sul sistema di monitoraggio Regis, completando l'inizializzazione dei progetti oggetto di finanziamento. I **Progetti PNRR** di cui è titolare il ministero:

- **M2C4 Investimento 2.2:** «Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni» piccole opere (articolo 1, comma 29 e seguenti, Legge 160/2019) e medie opere (articolo 1, commi 139 e seguenti, legge 145/2018, per l'anno 2021);
- **M5C2 Investimento 2.1:** Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale;
- **M5C2 Investimento 2.2:** Piani Urbani Integrati (PUI).

Da fine novembre è online <https://opencup.gov.it/portale/web/opencup/opendata> il nuovo dataset sui progetti di investimento pubblico registrati nella banca dati CUP e classificati come **interventi candidati** ad essere finanziati o cofinanziati nell'ambito del **PNRR**

Accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili

Riguardo a quella del **10 gennaio** si segnala che la RGS, sulla base dei CUP rilevati, dovrebbe **avvisare via e-mail**, tutti gli enti (*profilati*) interessati da CUP potenzialmente beneficiari della preassegnazione (*primo semestre, ossia per le procedure dal 1° gennaio al 30 giugno '23*), **dell'avvenuta apertura della procedura semplificata**

Se l'ente è già pronto ad andare in gara nel 1° semestre (*intende solo confermare/accettare la preassegnazione, perché il 10% è sufficiente*), **potrebbe anche** (*come suggerito da RGS*) procedere senza aspettare il decreto di assegnazione (**15 febbraio**), avendo ovviamente cura di perfezionare la procedura semplificata entro il 30 gennaio '23

Se, invece, il 10% preassegnato non è sufficiente, l'ente accede alla procedura ordinaria (*che si aprirà subito dopo la chiusura della semplificata*)

Per approfondire: <https://www.anci.it/webinar-anci-mef-su-fondo-aumento-costi-2023-le-slide-e-la-registrazione-dellevento/>

Per quesiti di natura amministrativa contabile: fondo.opereindifferibili@mef.gov.it

Per quesiti di natura informatica, invece, occorre aprire un ticket sulla piattaforma Regis

Contratti di appalto in essere

Accesso al Fondo 2022 - Procedura «di recupero» art.10, comma 2, DL176/2022

Le stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR o del PNC che non abbiano beneficiato delle preassegnazioni *(che, pur avendo i requisiti, non abbiano presentato domanda in modalità ordinaria)* ma che abbiano *(ricorrendo a risorse proprie)* avviato le procedure entro il **31/12/22** possono ancora essere assegnatarie di contributi a valere sulle risorse del Fondo dell'anno 2022.

Il decreto MEF 28 dicembre 2022, n.193, recante le modalità di attuazione della disposizione, che **dovrebbe essere pubblicato nella G.U. del 12 gennaio '23**, prevede *(dovrebbe prevedere)* che:

- le predette stazioni appaltanti, a partire dal 5° giorno successivo alla pubblicazione in GU ed entro il 25° giorno, possono inserire domanda di accesso al fondo, con modalità ordinaria, mediante l'apposita piattaforma informatica in uso presso il Dipartimento della RGS *(e secondo le indicazioni fornite nell'Allegato "Guida operativa")*;
- a seguito della presentazione delle domande da parte delle stazioni appaltanti, le amministrazioni statali finanziatrici/titolari verificano le domande e presentano, entro 10gg, l'istanza al MEF.

Con decreto del RGS *(da emanarsi entro 30gg)* si provvede alla determinazione della graduatoria degli interventi e all'assegnazione delle risorse nei limiti delle risorse disponibili e di quelle eventualmente derivanti dalle rinunzie espresse da parte delle stazioni appaltanti alla data del 31 dicembre 2022.

Contratti di appalto in essere - Il nuovo art.26 del DL 50/2022

Come anticipato, le **novità** apportate all'art.26 del DL 50/2022 riguardano:

Lavori eseguiti dal 1° agosto al 31 dicembre 2022 sulla base di contratti, non inerenti a interventi PNRR/PNC/commissariati, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021 (*comma 5-ter*);

Lavori eseguiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, inerenti a contratti aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021 (*comma 6-bis*)

Lavori eseguiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, inerenti a contratti aggiudicati sulla base di offerte con **termine finale di presentazione nel 2022** e che non abbiano accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili (*comma 6-ter*)

Lavori (non PNRR/PNC/commissariati) eseguiti dal 1° agosto al 31 dicembre 2022

In relazione agli interventi diversi da quelli PNRR/PNC/commissariati - aggiudicati sulla base di offerte con **termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021** - il nuovo comma 5-ter dispone che **entro il 31 gennaio 2023:**

le stazioni appaltanti, ai fini dell'accesso alle risorse del **Fondo per l'adeguamento dei prezzi** (<https://adeguamentoprezziart26b.mit.gov.it/login>)

per i sal concernenti le lavorazioni «**eseguite o contabilizzate o annotate**» nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022

in luogo della copia del sal, **trasmettono** (secondo le modalità previste dal decreto MIT n.381 del 6 dicembre 2022, cd. "decreto-Fondo") **il prospetto di calcolo del maggiore importo** del sal rispetto a quello del sal determinato alle condizioni contrattuali

...semplificazione più che opportuna, che sembra idonea a «svincolare» la richiesta di accesso al Fondo dalla previa emissione del sal, ma...

Lavori (non PNRR/PNC/commissariati) eseguiti dal 1° agosto al 31 dicembre 2022

...è opportuno ricordare che comma 4, lettera b) (per tali ipotesi e ai medesimi fini) prevede ancora che le stazioni appaltanti trasmettono «...i dati del contratto d'appalto, **copia del sal** corredata di attestazione da parte del DL, vistata dal RUP, dell'entità delle lavorazioni effettuate tra il 1° agosto e il 31 dicembre '22, l'entità delle risorse finanziarie disponibili e utilizzate ai fini del pagamento del sal in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo, l'entità del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo»

Il fac-simile di prospetto di calcolo da allegare alla richiesta dovrebbe essere rinvenibile nella “Sezione II - Schede adeguamento prezzi” (faq 10) e in esso occorrerà riportare nelle relative colonne, con riferimento alle lavorazioni eseguite dal 01/01/2022 al 31/07/2022, i prezzi unitari contrattuali e i prezzi unitari aggiornati ex art. 26, valorizzati in entrambi i casi già al netto del ribasso d'asta e dell'IVA (faq 27).

Lavori eseguiti dal 1° agosto al 31 dicembre '22 – la scadenza del 31 gennaio '23

Salvo concernenti le lavorazioni eseguite/contabilizzate/annotate nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022

Interventi PNRR/PNC/Commissari straordinari (*comma 4 lettera a) dell'art.26)*

<https://adeguamentoprezzipnrrart26a.mit.gov.it/login>

Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (art.7, comma 1, del DL 76/2020)

Interventi diversi dai predetti (*commi 4 lettera b) e 5-ter e dell'art.26)*

<https://adeguamentoprezziart26b.mit.gov.it/login>

Fondo per l'adeguamento dei prezzi (art.1 septies, comma 8, del DL 73/2021)

Le piattaforme, già attive dal 2 gennaio, sono accessibili solo previa nuova registrazione dell'utente

Le richieste andranno inviate **entro le 23:59 di martedì 31 gennaio 2023**

Lavori eseguiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 (*offerte entro il 31/12/21*)

Il nuovo comma 6-bis – riguardo agli **appalti pubblici di lavori** (*anche affidati a contraente generale*) e **accordi quadro** aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il **31 dicembre 2021** – dispone che:

I sal afferenti alle lavorazioni «**eseguite o contabilizzate o annotate**» nel libretto delle misure dal **1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023** sono adottati **applicando i prezzari aggiornati**

I maggiori importi, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, **sono riconosciuti nella misura del 90%** nei limiti delle risorse disponibili.

Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione del sal.

Ai predetti fini le stazioni appaltanti utilizzano «prioritariamente»:

- nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;

Lavori eseguiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 (*offerte entro il 31/12/21*)

- le eventuali ulteriori somme a disposizione, stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento;
- le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata.

In caso di insufficienza delle predette risorse, le stazioni appaltanti che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b) per l'anno 2022, accedono per l'anno

2023 al riparto del **Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche**

Con decreto del MIT, da adottare entro il 30 gennaio '23, sono stabilite le modalità di accesso al **Fondo** e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto.

Lavori eseguiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 (offerte nel 2022)

A mente del nuovo comma 6-ter, le disposizioni appena viste trovano applicazione (in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice) anche ai contratti (relativi anche ad accordi quadro) aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022 e che non abbiano accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, sicché anche per essi:

- *i sal afferenti alle lavorazioni «eseguite o contabilizzate o annotate» nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 sono adottati applicando i prezzari aggiornati*
- *il relativo certificato di pagamento va emesso contestualmente o entro 5gg dal sal.*
- *le stazioni appaltanti utilizzano «prioritariamente» le risorse prima elencate e, in caso di insufficienza, possono accedere (se non hanno avuto accesso – per il 2022 - ai Fondi di cui al comma 4) al riparto del **Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche***

I maggiori importi, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono però riconosciuti nella misura dell'80% nei limiti delle risorse disponibili.

I prezzi da applicare e il «nodo» conguaglio

Il nuovo comma 6-quinquies, chiarisce che, nelle more dell'aggiornamento dei prezziari, le stazioni appaltanti utilizzano il prezzario infrannuale (luglio '22) ma prevede anche l'eventuale conguaglio, in aumento o in diminuzione, da operare in occasione dei pagamenti dei sal successivi all'adozione del prezzario aggiornato

Disposizione «lacunosa» che sembra una «brutta copia» del comma 3 (*«...qualora, all'esito dell'aggiornamento dei prezziari...risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezziari rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre 2021 inferiore ovvero superiore ... le stazioni appaltanti procedono al conguaglio degli importi riconosciuti...»*)

...l'applicazione del conguaglio appare, però, ragionevole solo nei casi di cui al comma 6-bis (e, forse, anche in quelli di cui al comma 6-ter con termine di presentazione dell'offerta entro il 18 maggio '22)...

Il conguaglio-criticità

Il conguaglio «anno 2022» (comma 3) - da calcolarsi tra il maggior importo riconosciuto «in via presuntiva» (prezzari al 31/12/21 incrementati sino al 20%) e quello effettivamente risultante applicando il prezzario di luglio '22 - comportava pur sempre l'applicazione di prezzi diversi da quelli contrattuali

Per le procedure avviate dopo il 18 maggio 2022 (entrata in vigore del Dl Aiuti) è, tuttavia, possibile che la stazione appaltante abbia (come previsto dal penultimo periodo del comma 2) provveduto ad aggiornare la base d'asta

In tali casi, specie ove l'aggiornamento fosse avvenuto applicando il prezzario luglio '22, il conguaglio risulterebbe irragionevole, perché comporterebbe il riconoscimento (nelle more del prezzario '23) dell'80% dei prezzi d'appalto (che sarebbero, per l'appunto, quelli di luglio '22)

Nuovi prezzi e nuove analisi

Nel caso in cui un prezzo contrattuale non sia stato desunto dal prezzario regionale vigente al momento della gara (es. derivava da un'apposita analisi prezzi o era stato desunto dal prezzario di un'altra Regione o da un prezzario privato) e non si riscontri un'esatta corrispondenza in termini di declaratoria tra la voce di contratto e quella esistente nel prezzario della propria Regione aggiornato al 31 luglio 2022, come occorre procedere?

Risposta del MIT («Fondo adeguamento prezzi ex art.26, comma 4, lett. b», *faq n.29*):

In considerazione della *ratio* della norma in questione, volta a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi in relazione agli appalti pubblici di lavori, si ritiene che **l'aggiornamento dei prezzi previsto dall'art. 26, comma 1, del d.l.50/2022 e s.m.i. debba riguardare tutte le voci di prezzo che compongono il contratto.**

Pertanto, nel caso in cui il prezzario della propria Regione aggiornato al 31 luglio 2022 non dovesse contenere alcune voci di elenco prezzi previste in contratto, queste dovranno essere riformulate aggiornando puntualmente le relative analisi prezzi.

Risorse utilizzabili e disposizioni finali

6-quater. Per le finalità di cui ai commi **6-bis** e **6-ter** del presente articolo sono utilizzate, anche in termini di residui, le risorse del **Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche** di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, Detto fondo è ulteriormente incrementato con una dotazione di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni per l'anno 2024, che costituisce limite massimo di spesa. Le richieste di accesso al Fondo sono valutate e le risorse sono assegnate e trasferite alle stazioni appaltanti secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste, fino a concorrenza del citato limite di spesa.

Ai contratti pubblici di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo non si applicano le disposizioni in «materia di compensazione prezzi» di cui all'articolo 29, commi 1, lettera b), 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11, del DL 4/2022

Quadro normativo e giurisprudenziale in materia di «revisione prezzi»

Il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di «revisione prezzi»

Principi Corte di Cassazione e Anac

Delibera n. 227

11 maggio 2022

Oggetto

Indicazioni in merito all'incidenza delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica adottate in Cina e della situazione bellica in Ucraina sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte nell'ambito di contratti pubblici.

L'adozione delle misure di *lock-down* in Cina e la situazione bellica in corso in Ucraina sono eventi astrattamente ascrivibili alla categoria della causa di forza maggiore, potendo sostanzialmente in circostanze imprevedibili ed estranee al controllo dei fornitori. Pertanto, nel caso in cui sia reso oggettivamente impossibile o difficoltoso procedere con la necessaria regolarità e tempestività alla fornitura di beni per ragioni strettamente connesse a detti eventi, le stazioni appaltanti valutano, caso per caso, la possibilità di ritenere configurabile la causa di forza maggiore e di applicare le disposizioni normative descritte nella premessa del presente atto.

La valutazione è condotta tenendo in considerazione tutte le circostanze del caso concreto, tra cui il momento della sottoscrizione del contratto, l'oggetto della prestazione, i termini previsti per l'adempimento, la possibilità di applicare misure idonee a superare la situazione di impossibilità da parte del fornitore.

Il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di «revisione prezzi»

Principi Corte di Cassazione e Anac

Delibera n. 227

11 maggio 2022

Oggetto

Indicazioni in merito all'incidenza delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica adottate in Cina e della situazione bellica in Ucraina sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte nell'ambito di contratti pubblici.

In particolare, le amministrazioni possono valutare la possibilità di disporre la sospensione del contratto per il tempo strettamente necessario, nel rispetto delle indicazioni riportate nell'articolo 107 del codice dei contratti pubblici oppure di rinegoziare i termini concordati per l'adempimento. Possono valutare altresì la sussistenza in concreto dei presupposti per escludere l'applicabilità delle penali o della risoluzione contrattuale.

Per garantire la corretta gestione di situazioni analoghe in futuro e scongiurare il rischio di contenzioso, si raccomanda alle stazioni appalti di inserire nei nuovi contratti clausole elaborate *ad hoc* per la disciplina delle situazioni di forza maggiore, nonché di valutare l'opportunità di integrare i contratti in corso di validità con tali clausole. In particolare, si suggerisce di individuare dettagliatamente:

- gli eventi che si considerano rientranti nella causa di forza maggiore;
- gli obblighi di comunicazione a carico del fornitore che voglia avvalersi della causa esimente;
- le obbligazioni contrattuale in relazione alle quali la clausola si applica.

Inoltre, si suggerisce di disciplinare contrattualmente la possibile sospensione dei termini per la durata dell'evento e la possibilità di rinegoziazione delle condizioni contrattuali e di risoluzione del contratto in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta.

Il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di «revisione prezzi»

Principi Corte di Cassazione e Anac



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Relazione tematica

Rel. n. 56

Roma, 8 luglio 2020

Oggetto: Novità normative sostanziali del diritto “emergenziale” anti-Covid 19 in ambito contrattuale e concorsuale.

CONTRATTI IN GENERE - ESECUZIONE DI BUONA FEDE
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSALE - ESECUZIONE DEL
CONCORDATO

Sopravvenienze determinate dalla pandemia – In ambito contrattuale e concorsuale – Fase
esecutiva – Norme applicabili – Rimedi – Presupposti – Ambito – Limiti.

8. Il principio di conservazione del contratto.

Il Covid potrebbe condurre ad aprire una breccia nella formalistica lettura della regola *pacta sunt servanda* codificata nell’art. 1372 c.c.. La pandemia mette in luce come il principio della vincolatività del contratto si presti ad essere assolutizzato, suggerendo di per sé un contemperamento con l’altro principio del *rebus sic stantibus*, qualora per effetto di accadimenti successivi alla stipulazione del contratto o ignoti al momento di questa o, ancora, estranei alla sfera di controllo delle parti, l’equilibrio del rapporto si mostri sostanzialmente snaturato.

Il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di «revisione prezzi»

Principi Corte di Cassazione e Anac



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Relazione tematica

Rel. n. 56

Roma, 8 luglio 2020

Oggetto: Novità normative sostanziali del diritto “emergenziale” anti-Covid 19 in ambito contrattuale e concorsuale.

CONTRATTI IN GENERE - ESECUZIONE DI BUONA FEDE
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSALE - ESECUZIONE DEL
CONCORDATO

Sopravvenienze determinate dalla pandemia – In ambito contrattuale e concorsuale – Fase
esecutiva – Norme applicabili – Rimedi – Presupposti – Ambito – Limiti.

La rinegoziazione, a fronte di sopravvenienze che alterano il rapporto di scambio, diventa, pertanto, un passaggio obbligato, che serve a conservare il piano di costi e ricavi originariamente pattuito, con la conseguenza che chi si sottrae all'obbligo di ripristinarlo commette una grave violazione del regolamento contrattuale.

Ed allora l'obbligo di rinegoziazione *ex bona fide non urta, ma, al contrario*, rispetta l'autonomia negoziale delle parti che un siffatto dovere non abbiano manifestamente escluso: l'obbligo infatti, assecondando l'esigenza cooperativa propria dei contratti di lungo periodo, consente la realizzazione e non la manipolazione della volontà delle parti.

I contraenti sono tenuti a trattare in buona fede e a condurre a termine la trattativa pervenendo al risultato: l'accordo per la prosecuzione del rapporto ovvero per il suo scioglimento, ove ciò risulti ad entrambi più conveniente. Se il criterio maggiormente univoco e solido è la preservazione dell'originario equilibrio contrattuale, plurime sono le modalità di adeguamento del rapporto.

Il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di «revisione prezzi»

Pur non inerendo prettamente alla «revisione prezzi», meritano di essere segnalate:

- la **sentenza del 5 dicembre 2022, n.7596 del TAR Campania** che – nel disporre l'annullamento degli atti di gara (*perché in contrasto con l'obbligo di adeguamento della base d'asta di cui all'art.26 del DL80/2022*) – ha chiarito la portata di tale obbligo: *«Il dato letterale è preciso nel richiedere che, per le procedure di gara avviate successivamente alla pubblicazione dell'entrata in vigore del decreto legge stesso...ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni nel rispetto di quanto imposto dall'art. 23, comma 16, del Codice, va applicato, inderogabilmente, il prezzario aggiornato ai sensi della medesima fonte normativa»*

- la **sentenza 27 dicembre 2022, n.2058, del TAR Puglia (Lecce)** che – dando ragione a una stazione appaltante che, sulla base di valutazioni coerenti con il quadro fattuale di riferimento (*l'aumento generalizzato del costo delle materie prime è di per sé un elemento notorio*), aveva revocato una procedura – **ha precisato come l'appalto debba sempre garantire all'appaltatore la giusta remunerazione «...con la conseguenza che l'aumento generalizzato dei costi delle materie prime non può che comportare o la lavorazione in perdita – e dunque una situazione ex se incompatibile con l'interesse pubblico alla realizzazione di un'opera efficiente sul piano qualitativo – o la richiesta di revisione prezzi da parte dell'appaltatore, e dunque un maggior esborso di danaro pubblico, che la stazione appaltante non sarebbe in grado di garantire...»**

Il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di «revisione prezzi»

art.7 comma 2-ter del DL 36/2022:

*“L’articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, si interpreta nel senso che tra le **circostanze** indicate al primo periodo sono incluse anche quelle **impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera**”.*

art.7 comma 2-quater del DL 36/2022:


*“Nei casi indicati al comma 2-ter, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l’aggiudicatario può proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell’opera, **una variante in corso d’opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.**”*

Il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di «revisione prezzi»

ANAC parere 34/2022

Ancorché si tratti di una previsione specificamente **referita all'attuazione del PNRR** (*come si evince dalla rubrica della norma*), **alla stessa può essere assegnata valenza generale**, stante il carattere interpretativo della medesima, **volta a chiarire l'ambito di applicazione dell'art. 106, comma 1, lett.c) del D.lgs. 50/2016.**

In tal senso, **l'applicazione della disposizione *de qua* può essere invocata**, come ivi previsto, **nel caso di circostanze «impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera»**, anche in relazione a **contratti d'appalto non specificamente riferiti all'attuazione del PNRR**, fermi in ogni caso i limiti imposti dall'art. 106 del Codice, in ordine al divieto di modifiche sostanziali al contratto d'appalto ai sensi del comma 4 e ai vincoli stabiliti dal comma 7 della stessa disposizione.



Alcune criticità: nuovi prezzi e nuove analisi

Ai fini dell'applicazione dell'art 26 del D.L.50/2022, è possibile utilizzare il prezzo di una regione differente, se nel prezzo regionale locale non è presente la voce di computo? Nel caso una voce sia stata computata effettuando un'indagine di mercato, per l'adeguamento prezzi bisogna procedere con una nuova indagine di mercato?

Il prezzo da utilizzare è esclusivamente quello vigente nell'ambito della Regione di riferimento, non potendosi, dunque, utilizzare il prezzo di una Regione differente, né un prezzo privato. Per le voci di computo non presenti nel prezzo regionale, si potrà procedere all'analisi dei prezzi sulla scorta di un'aggiornata indagine di mercato, da documentare e motivare adeguatamente.

La nuova indagine di mercato può, però, risultare preclusa (perché i fornitori/produttori originariamente interpellati non rispondono) o meno attendibile (se ci si rivolge a fornitori/produttori diversi da quelli originariamente interpellati)

Alcune criticità: nuovi prezzi

Pertanto, in concreto:

La DL deve, in primis, verificare se sia possibile utilizzare il prezzario aggiornato, desumendo quanto possibile da tale documento (*costo manodopera, costi forniture etc*)

Se determinate voci del «nuovo prezzo» non sono ricavabili dal predetto prezzario, deve procedere a una nuova analisi mediante nuove indagini di mercato, motivando e documentando tale istruttoria

Ove i fornitori/produttori interpellati non rispondessero o le risultanze dell'indagine di mercato non fossero attendibili, non rimarrebbe (*come extrema ratio*) che:

a) incrementare il «nuovo prezzo» (*o solo alcune delle sue componenti*) della % media di incremento del prezzario

oppure

b) incrementare il «nuovo prezzo» del valore di aggiornamento ISTAT tra la data dell'offerta e quella stabilita per l'aggiornamento del prezzario

Alcune criticità: Lista prezzi

art.	descrizione	u.m.	prezzario di progetto (lordo)	prezzo offerto (netto)	EP 2022 (lordo)
.....	PERFORAZIONE MICROPALI SUBVERTICALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA – DIAMETRO ESTERNO MM 191/240	ml	20,64 €	26,25 €	22,08 €
.....	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA – DIAMETRO MM 191/240	ml	24,71 €	27,26 €	26,43 €
.....	TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE TESTATE D'ANCORAGGIO – TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE D'ESERCIZIO FINO A 30 TON	ml	15,20 €	26,25 €	20,61 €

Il nuovo Codice dei contratti

«Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento» (art.5)

1. Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento.
2. Nell'ambito del procedimento di gara, anche prima dell'aggiudicazione, sussiste un affidamento dell'operatore economico sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede.
3. In caso di aggiudicazione annullata su ricorso di terzi o in autotutela, l'affidamento non si considera incolpevole se l'illegittimità è agevolmente rilevabile in base alla diligenza professionale richiesta ai concorrenti. Nei casi in cui non spetta l'aggiudicazione, il danno da lesione dell'affidamento è limitato ai pregiudizi economici effettivamente subiti e provati, derivanti dall'interferenza del comportamento scorretto sulle scelte contrattuali dell'operatore economico.
4. Ai fini dell'azione di rivalsa della stazione appaltante o dell'ente concedente condannati al risarcimento del danno a favore del terzo pretermesso, resta ferma la concorrente responsabilità dell'operatore economico che ha conseguito l'aggiudicazione illegittima con un comportamento illecito.

«Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale» (art.9)

1. Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.

2. Nell'ambito delle risorse individuate al comma 1, la rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.

Per la «Relazione», deve trattarsi di «...circostanze straordinarie, imprevedibili ed estranee sia al normale ciclo economico sia al rischio volontariamente assunto dalla parte svantaggiata, che determinino un rilevante squilibrio tra le prestazioni, da valutarsi alla luce del complesso degli atti alla base della costituzione del rapporto (e, quindi, anche del bando e del provvedimento di aggiudicazione)»

«Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale» (art.9)

3. Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1 rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.
4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l'inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione, dandone pubblicità nel bando o nell'avviso di indizione della gara, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze al rischio delle interferenze da sopravvenienze.
5. In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120.

La «revisione prezzi» (art.60)

1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi.
2. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una **variazione del costo dell'opera**, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, **superiore al 5 per cento** dell'importo complessivo e **operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa**.
3. Per l'applicazione del presente articolo si utilizzano indici sintetici delle variazioni dei prezzi relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture, approvati dall'ISTAT con proprio provvedimento entro il 30 settembre di ciascun anno, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo provvedimento si definisce e si aggiorna la metodologia di rilevazione e si indica l'ambito temporale di rilevazione delle variazioni.

La «revisione prezzi» (art.60)

4. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:

- a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
- c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

«Modifica dei contratti in corso di esecuzione» (art.120)

7. Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma precedente, le modifiche al progetto proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:

a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;

b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera.

8. Il contratto è sempre modificabile ai sensi dell'articolo 9 e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute nel contratto. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.